

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3242 del 08/07/2019
Oggetto	Concessione per occupazione aree Demanio Idrico per realizzazione di aree destinate alla sistemazione di bioclasti con finalità di mantenimento e ampliamento habitat e protezione dell'erosione arginale nella Valle Fattibello in Comune di Comacchio (FE). Richiedente: Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE). Pratica FE19T0013
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3332 del 08/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione di occupazione aree demaniali per realizzazione di aree destinate alla sistemazione di bioclasti con finalità di mantenimento e ampliamento habitat e protezione dell'erosione arginale.

COMUNE: Comacchio (FE)

CORSO D'ACQUA: Valle Fattibello

RICHIEDENTE: Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE).

CODICE PRATICA: FE19T0013

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29

giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la DDG n.106/2018 con cui si conferisce alla sottoscritta l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019.

PRESO ATTO che il Sig. Pozzati Davide, C.F. PZZDVD68M08C912A, Legale Rappresentante della ditta Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE) in via Volturmo 15 nel Comune di Comacchio, P.IVA 01536930389, con istanza presentata allo Sportello Unico del Comune di Comacchio in data 15/01/2019 (pratica SUAP 39/2019), trasmessa successivamente ad ArpaE in data 29/01/2019 con prot. n. PG/2019/14996, Procedimento n. FE19T0013, ed alle successive integrazioni inviate in data 11/03/2019, prot. n. PG/2019/38733, e 15/05/2019, prot. n. PG/2019/76311, con le quali si chiede la concessione di n. 3 aree demaniali in Valle Fattibello (per complessivi 14.400 mq), catastalmente ubicate sul map. 4 del Foglio 56 e sul mapp. 1 del Foglio 66 del Comune di Comacchio, per la realizzazione di aree destinate alla sistemazione di bioclasti con finalità di mantenimento e ampliamento habitat e protezione spondale nonché per il posizionamento di una linea elettrica, di 30 mt circa, per alimentare un impianto di videosorveglianza da installare sulla torretta di avvistamento esistente ubicata sul manufatto idraulico "8 luci" sul Canale Logonovo, catastalmente ubicata antistante il map. 91 del Foglio 67.

DATO ATTO che:

- che la ditta Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE), è titolare della concessione FE11T0044, rilasciata in data 17/08/2015 dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia-Romagna, per occupazione di aree del demanio idrico per svolgere l'attività di molluschicoltura in vari tratti dei Canali adduttori alle Valli di Comacchio, tra cui il Canale Valletta;
- la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 99 del 03/04/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

CONSIDERATO che:

- la realizzazione delle aree di deposito/sistemazione dei bioclasti è in linea con le modalità di gestione e riutilizzo degli stessi, scartati durante le operazioni di cernita dagli addetti alla molluschicoltura operanti nei canali adduttori delle Valli di Comacchio, previste dall'art. 9 delle NTA Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio prima menzionato;
- le aree oggetto di concessione ricadono all'interno delle perimetrazioni definite dai Piani Territoriali delle Stazioni "Centro Storico di Comacchio" e "Valli di Comacchio" del Parco Regionale del Delta del Po e che le stesse ricadono inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 "Valli di Comacchio".

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona indetta dal Comune di Comacchio, svoltasi nelle sedute del 13/02/2019 e 27/05/2019, ha approvato gli interventi proposti dal Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca, come da Determinazione n. 929 del 05/06/2019 trasmessa dal Comune con nota PG/2019/94162 del 14/06/2019;

PRESO ATTO del nulla osta n. 225/2019 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po emesso in data 23/05/2019, acquisito agli atti in data 30/05/2019 con il prot. PG/2019/85483 ai sensi della L.R.06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011, espresso in senso favorevole con prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 6 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

PRESO ATTO dei pareri positivi, espressi in sede di Conferenza dei Servizi, del Comune di Comacchio in merito alla conformità urbanistica e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio in merito alla tutela archeologica.

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 31/05/2019, assunto al prot. PG/2019/86477, espresso in senso favorevole con prescrizioni, ed allegato come parte integrante del presente atto (Allegato 1);

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione per la realizzazione di aree destinate alla sistemazione di bioclasti con finalità di mantenimento e ampliamento habitat e protezione spondale nonché per il posizionamento di una linea elettrica, di 30 mt circa, per alimentare un impianto di videosorveglianza da installare sulla torretta di avvistamento esistente ubicata sul manufatto idraulico "8 luci" sul Canale Logonovo possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo in € 890,13, mentre per l'annualità 2019 in € 519,24.

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 05/07/2019, assunto al prot. PG/2019/105917;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese di istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari a € 519,24.
 - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 890,13 a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora

risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DATO ATTO, altresì, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Pozzati Davide, C.F. PZZDVD68M08C912A, Legale Rappresentante della ditta Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE) in via Volturmo 15 nel Comune di Comacchio, P.IVA 01536930389, la concessione demaniale per l'occupazione di n. 3 aree del demanio idrico in Valle Fattibello (per complessivi 14.400 mq), catastalmente ubicate sul map. 4 del Foglio 56 e sul mapp. 1 del Foglio 66 del Comune di Comacchio, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio, per la realizzazione di aree destinate alla sistemazione di bioclasti con finalità di mantenimento e ampliamento habitat e protezione spondale nonché per il posizionamento di una linea elettrica, di 30 mt circa, per alimentare un impianto di videosorveglianza da installare sulla torretta di avvistamento esistente ubicata sul manufatto idraulico "8 luci" sul Canale Logonovo, catastalmente ubicata antistante il map. 91 del Foglio 67;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2024**;
4. La data di scadenza potrà essere modificata nel caso in cui il Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl non sia più titolare della concessione FE11T0044, rilasciata in data 17/08/2015, per l'occupazione di aree del demanio idrico per svolgere l'attività di molluschicoltura in vari tratti dei Canali adduttori alle Valli di Comacchio;
5. di stabilire il canone annuo in € 890,13, mentre per l'annualità 2019 in € 519,24 (n. 7 mensilità), a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e andrà pagato tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: c/c postale n. 1018766582, oppure IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a STB - Po Volano e Costa indicando nella causale "Pratica FE19T0013 - canone 2020 per utilizzo di area demaniale";
7. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 890,13 è stato versato;
8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
9. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore

a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario solamente in caso d'uso;

10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di stabilire che:
 - l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
14. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
15. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario e via PEC agli Enti coinvolti nel procedimento.

La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore del Sig. Pozzati Davide, C.F. PZZDVD68M08C912A, Legale Rappresentante della ditta Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl, con sede a Porto Garibaldi (FE) in via Volturmo 15 nel Comune di Comacchio, P.IVA 01536930389 (pratica SISTEB n. FE19T0013)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di n. 3 aree del demanio idrico in Valle Fattibello (per complessivi 14.400 mq), catastalmente ubicate sul map. 4 del Foglio 56 e sul mapp. 1 del Foglio 66 del Comune di Comacchio, per la realizzazione di aree destinate alla sistemazione di bioclasti con finalità di mantenimento e ampliamento habitat e protezione spondale nonché per il posizionamento di una linea elettrica, di 30 mt circa, per alimentare un impianto di videosorveglianza da installare sulla torretta di avvistamento esistente ubicata sul manufatto idraulico "8 luci" sul Canale Logonovo, catastalmente ubicata antistante il map. 91 del Foglio 67. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000) conservati agli atti di A.R.P.A.E. e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg. n. 2).

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2024. Tale data potrà essere modificata nel caso in cui il Tre Ponti Consorzio Cooperativo della Pesca Scarl non sia più titolare della concessione FE11T0044, rilasciata in data 17/08/2015, per l'occupazione di aree del demanio idrico per svolgere l'attività di molluschicoltura in vari tratti dei Canali adduttori alle Valli di Comacchio. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE E SPESE

Il canone annuo è fissato in € 890,13, mentre per l'annualità 2019 in € 519,24 (n. 7 mensilità). Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015.

Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso dell'area conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e di pesca. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere, in particolare per l'installazione ed utilizzo delle telecamere per la videosorveglianza.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere ed attività da realizzare.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE -SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (Alleg. n. 1).

Articolo 6

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO

1. i materiali gestiti nell'ambito del progetto di cui all'oggetto dovranno derivare esclusivamente da attività di molluschicoltura svolte nelle aree in concessione al Consorzio Cooperativo Tre Ponti nelle aree di competenza del PUA di iniziativa pubblica per la disciplina delle strutture polifunzionali galleggianti nelle acque interne del Comune di Comacchio concesse per la molluschicoltura (canali adduttori alle Valli di Comacchio);
2. come già affermato nello studio di incidenza ambientale i depositi/gestione del bioclasto non dovranno in alcun modo comportare perdita delle superfici riconosciute ad habitat dalla carta degli habitat della Regione Emilia Romagna, pertanto i medesimi non dovranno essere coperti dai materiali depositati;
3. qualora si presentino caratteristiche idonee alla colonizzazione da parte dell'avifauna nei dossi allo scopo predisposti si prescrive la sospensione delle attività di conferimento ed il rispetto di una distanza di 150 m dal dosso durante il periodo riproduttivo fauna selvatica (15 marzo - 15 luglio di ogni annualità); la ditta dovrà dare comunicazione all'Ente scrivente delle eventuali attività riproduttive in corso al fine di verificare il buon esito delle stesse;
4. per quanto riguarda le fasi di cantiere per la predisposizione delle palizzate di contenimento si richiede il rispetto del periodo riproduttivo della fauna selvatica 15 marzo - 15 luglio di ogni annualità;

5. dato il lungo periodo nell'ambito del quale il progetto si attuerà, si chiede di prevedere l'esecuzione di un monitoraggio durante i lavori al fine di seguire sia l'evoluzione della morfologia dei dossi in via di formazione che la loro effettiva funzionalità per le finalità previste;

Articolo 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente.

Articolo 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.